Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DI NELLA

Seduta del 21/05/2019

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere stata contattata telefonicamente dall'intermediario, il quale la informava di aver ricevuto la notifica di un pignoramento presso terzi a suo carico in data 05/11/2018 e conseguentemente bloccava il relativo conto corrente.
- Dichiara di non aver ricevuto alcuna notifica di pignoramento presso terzi e che tale situazione è ancora in essere, nonostante le somme presenti sul conto siano proventi di stipendio.
- Asserisce di aver reclamato più volte, senza esito, lo svincolo della somma di € 1.359,00, pari al triplo dell'assegno sociale, in attesa dell'esito della procedura di pignoramento.
- Parte ricorrente chiede che si renda disponibile la somma di € 1.359,00, pari al triplo dell'assegno sociale, in attesa dell'esito della procedura di pignoramento.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- In via preliminare, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto è stato presentato dopo pochi giorni l'invio del reclamo e senza attendere di ricevere riscontro dall'intermediario e la controversia risulta già pendente presso l'Autorità giudiziaria ordinaria in forza della procedura esecutiva avviata nei confronti della ricorrente (come già chiarito nella decisione n. 14169/2017 e nella decisione n. 8227/15 del Collegio di Coordinamento).

- Nel merito, asserisce la legittimità del proprio operato (blocco dell'operatività del conto e delle relative somme ivi detenute) a seguito della notifica da terzi di un atto di pignoramento nei confronti della ricorrente.
- L'art. 545 c.p.c. non è applicabile nel caso specifico, in quanto al 10/08/2018 il conto presentava un saldo attivo di € 5.357,10, anche a fronte di un bonifico di somma accreditata a titolo diverso dallo stipendio e tra il 10/08 e il 2/11 (notifica del pignoramento) il saldo del conto è stato utilizzato dalla ricorrente per far fronte a diversi pagamenti.
- Una volta ricevuta la notifica, il terzo debitore è obbligato per legge a sottrarre alla disponibilità del debitore esecutato il credito indicato nell'atto di pignoramento, assumendo su di sé gli obblighi propri del custode ai sensi dell'art. 546 c.p.c.
- Pertanto, il terzo non può essere gravato dell'obbligo di verificare la provenienza delle somme e di risolvere i problemi relativi ai limiti di pignorabilità del credito spettante al debitore esecutato, in quanto tali questioni devono essere risolte dal giudice dell'esecuzione.
- L'intermediario chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Nella presente controversia parte ricorrente contesta che l'intermediario, in esecuzione di un pignoramento presso terzi, abbia bloccato gli importi oltre i limiti di legge.
In via preliminare l'intermediario eccepisce l'intempestività del ricorso e l'incompetenza dell'Arbitro, poiché presentato dopo pochi giorni dopo l'invio del reclamo e senza attendere di ricevere riscontro dall'intermediario e la controversia risulta già pendente presso l'Autorità giudiziaria ordinaria in forza della procedura esecutiva avviata nei confronti della ricorrente.
Il Collegio ritiene che l'eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sulla sua presentazione (in data 15/11/2018) antecedentemente al decorso del termine dilatorio, previsto dalle Disposizioni ABF, di 30 giorni dal reclamo (presentato in data 06-07/11/2018) non colga nel segno e vada pertanto respinta. Sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento con due arresti (n. 6666/2014, n. 7277/2014), propendendo per un'improcedibilità 'temporanea' utile a permettere all'intermediario di poter riscontrare la doglianza avanzata, preservando - una volta decorso il termine - la procedura instaurata con l'atto introduttivo.
Al contrario, meritevole di accoglimento è l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro, rilevando nel caso in esame la previsione delle Disposizioni ABF (Sez. I, § 4, 4°) secondo la quale "non possono essere … proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria". Pur non essendovi nella presente vicenda, una piena identità tra il procedimento incardinato presso l'Autorità giudiziaria (pignoramento in esecuzione di precetto) e la domanda sottoposta all'ABF (la corretta esecuzione del pignoramento presso terzi, da parte dell'intermediario convenuto, con particolare riguardo al rispetto dei limiti di pignorabilità delle somme presenti sul conto corrente), il primo si configura chiaramente come un antecedente logico e giuridico della seconda (cfr., tra le altre, Collegio di Milano, n. 21660/2018).
Viene inoltre in rilievo un ulteriore profilo di inammissibilità. Secondo la ricostruzione offerta e le allegazioni in atti, la controversia risulta già incardinata presso l'Autorità giudiziaria ordinaria e, non potendo configurarsi il procedimento ABF come un surrogato del procedimento di esecuzione, il presente ricorso deve considerarsi inammissibile per

incompetenza dell'organo adìto. L'intermediario produce, a conforto, l'atto di pignoramento presso terzi, notificatogli in data 02/11/2018. È in effetti orientamento diffuso nella giurisprudenza ABF che la questione qui sottoposta esuli in via di principio dalla competenza di quest'ultimo, trattandosi di problema processuale per il quale l'ordinamento appresta un rimedio tipico. Le Disposizioni ABF dispongono infatti (§ 4) che "all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari". Tale situazione nel caso di specie non ricorre, perché la questione - sia pure indirettamente riferita ad un conto corrente - è di evidente ed esclusivo carattere processuale, per la quale vige altresì il disposto dell'art. 549, comma 1, c.p.c.
Pertanto, essendo le suddette ultime due eccezioni di rito fondate e precludenti ogni ulteriore indagine nel merito, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA